DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA E OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI: LA CASSAZIONE CONFERMA LA TUTELA DEL LAVORATORE

scritto da goal | 12 Ottobre 2026



di Bruno Anastasio e Oriana Costantini***

Con l'ordinanza n. 5445 dell'11 marzo 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione si è pronunciata su un tema di frequente rilevanza pratica per i rapporti di lavoro: la configurabilità della giusta causa di dimissioni ex art. 2119 c.c. nell'ipotesi di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, della contribuzione previdenziale obbligatoria, con conseguente diritto del lavoratore dimissionario alla NASpI ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 22/2015.

Il caso trae origine dal ricorso proposto dall'INPS avverso la sentenza n. 3341/2024 della Corte d'Appello di Napoli, che aveva riformato la decisione di primo grado riconoscendo al lavoratore il diritto all'indennità di disoccupazione, per l'importo di euro 7.384,40 oltre interessi legali, sul presupposto che le dimissioni fossero state rassegnate per giusta causa in ragione del mancato versamento dei contributi, protrattosi sin dall'inizio del rapporto (marzo 2018) e perdurante al momento del recesso, intervenuto circa due anni più tardi.

L'Istituto ha censurato la sentenza d'appello, con l'unico

motivo articolato sotto un duplice profilo: a) l'assenza di una valutazione autonoma della gravità dell'inadempimento datoriale, che sarebbe stato ritenuto sussistente sulla base del mero fatto dell'omissione contributiva, senza considerare le tutele previdenziali che, secondo l'INPS, "sterilizzerebbero" gli effetti pregiudizievoli di tale condotta nei confronti del lavoratore (principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c. e costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962), tanto più che unico creditore dell'obbligazione contributiva è l'ente previdenziale, sicché l'inadempimento non sarebbe idoneo a produrre alcun effetto pregiudizievole in capo all'assicurato; b) il difetto del requisito dell'immediatezza del recesso, essendo l'omissione contributiva iniziata circa due anni prima delle dimissioni.

La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'orientamento già accolto dai giudici di merito. Sul primo profilo la Corte richiama il proprio "tradizionale e consolidato orientamento", secondo cui la valutazione della gravità dell'inadempimento datoriale ai fini della giusta causa di dimissioni "è rimessa al sindacato del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione" (Cass. n. 12768/1997, seguita da Cass. n. 1542/2000 e Cass. n. 24477/2011), ribadendo che il sindacato di legittimità sull'integrazione della clausola generale di cui all'art. 2119 c.c. resta praticabile soltanto quando gli standard valutativi adottati collidano con i principi costituzionali, con i principi generali dell'ordinamento o con il "diritto vivente" (Cass. n. 16037/2004, Cass. n. 7305/2018, Cass. n. 12789/2022). Nel caso di specie la censura si risolve, per espressa affermazione della Corte, in una richiesta di rivalutazione dell'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale, la quale aveva ritenuto il mancato pagamento della contribuzione, protrattosi fin dall'inizio del rapporto, "un inadempimento molto grave e tale a recidere il rapporto fiduciario tra le parti", trattandosi di condotta

“gravemente lesiva dei principi di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto”. Merita di essere segnalato un passaggio che i primi commenti hanno trascurato: a sostegno della propria lettura la Corte d’Appello aveva tratto elementi di conforto anche dalla circolare INPS n. 94 del 2015, con la conseguenza, non priva di significato, che l’Istituto ha sostenuto in sede di legittimità una tesi che la sua stessa prassi amministrativa non conforta.

Quanto al secondo profilo, la Corte precisa che il requisito dell’immediatezza non si identifica con la contiguità cronologica tra inadempimento e recesso, “tant’è che può sussistere anche quando il recesso non segua direttamente (sul piano temporale) i fatti” (Cass. n. 24477/2011, conforme Cass. n. 12768/1997; si veda anche Cass. n. 31999/2018), dovendo piuttosto essere inteso come “un lasso di tempo ragionevole, tale da non recidere la causalità che sorregge le dimissioni in correlazione con l’inadempimento”. Poiché la condotta omissiva era continuativa fin dall’assunzione e perdurava al momento del recesso, l’inadempimento “era in essere al momento del recesso” e il requisito è stato ritenuto senz’altro sussistente. Il passaggio più istruttivo dell’ordinanza è però l’inciso con cui la Corte prende le distanze da un proprio precedente, Cass. n. 30310/2024, osservando che in quel caso ciò che difettava era “proprio la correlazione tra le dimissioni e l’omissione contributiva della quale il lavoratore nulla sapeva all’epoca delle dimissioni”. La lettura congiunta delle due pronunce consegna all’interprete una regola meno favorevole di quanto il solo dispositivo lasci supporre: la conoscenza dell’omissione al momento del recesso non è una circostanza che scusa il ritardo del lavoratore, ma un presupposto della giusta causa. Il decorso del tempo, finché l’inadempimento permane, non pregiudica il diritto; l’ignoranza dell’inadempimento lo esclude, perché viene meno il nesso eziologico tra la condotta datoriale e la decisione di dimettersi.

La Corte esclude, infine, che l'esistenza di rimedi previdenziali possa incidere sulla valutazione della giusta causa: automaticità delle prestazioni e rendita vitalizia sono "predisposti dall'ordinamento a tutela della parte debole del rapporto", ma "dette prestazioni non elidono affatto la lesione del rapporto fiduciario", che intercorre, su un piano del tutto autonomo, tra datore e lavoratore. La conclusione è corretta, e a mio avviso lo sarebbe stata anche muovendosi sul solo terreno previdenziale sul quale l'Istituto aveva collocato la propria difesa. L'automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c. non opera, infatti, per i contributi caduti in prescrizione, oggi quinquennale ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, sicché, decorso quel termine, il versamento non è più possibile e la lacuna nella posizione assicurativa diviene definitiva. Quanto alla rendita vitalizia di cui all'art. 13 della L. n. 1338/1962, si tratta di un rimedio residuo che opera a condizioni tutt'altro che neutre per il lavoratore, sul quale gravano tanto l'onere di dimostrare con documenti di data certa l'esistenza e la durata del rapporto e la misura della retribuzione, quanto l'anticipazione della riserva matematica, salva rivalsa nei confronti di un datore di lavoro che, se non ha versato i contributi, difficilmente sarà in condizione di rimborsarla. Definire "sterilizzazione" un meccanismo che trasferisce sul creditore incolpevole l'onere probatorio e quello finanziario appare, per usare un eufemismo, generoso.

La pronuncia merita, a mio avviso, un giudizio favorevole, per due ordini di ragioni. In primo luogo, sul piano della tutela individuale del lavoratore. L'omesso versamento dei contributi è un inadempimento che il lavoratore spesso fatica a percepire tempestivamente: non incide sulla busta paga, non produce effetti immediati e visibili, ed emerge tipicamente solo attraverso il controllo della propria posizione contributiva, che rappresenta per il prestatore di lavoro l'unico strumento di verifica della correttezza e della solidità economico-finanziaria della controparte. Ancorare l'immediatezza delle

dimissioni non al momento in cui l'inadempimento inizia, ma alla sua permanenza al momento del recesso, significa impedire che la tardività della scoperta, spesso fisiologica vista l'asimmetria informativa tipica del rapporto di lavoro, si traduca in una preclusione del diritto a dimettersi per giusta causa e a percepire la NASpI. Il distinguo con Cass. n. 30310/2024 avverte però che la conoscenza della propria posizione contributiva non è, sul piano pratico, una mera facoltà: è la condizione perché quel diritto possa essere esercitato, e la sua esplicitazione nell'atto di recesso è ciò che rende dimostrabile la correlazione richiesta dalla giurisprudenza.

In secondo luogo, sul piano della tutela dell'interesse pubblico alla regolarità contributiva. Il mancato versamento dei contributi non lede soltanto la posizione individuale del singolo lavoratore, ma incide sul sistema previdenziale nel suo complesso e, in ultima istanza, sulla collettività. Riconoscere che tale condotta può integrare una giusta causa di dimissioni aggiunge, alle conseguenze già previste dall'ordinamento, dalle sanzioni civili all'irregolarità del DURC fino alla rilevanza penale dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali oltre la soglia annua di 10.000 euro ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, un ulteriore costo a carico del datore inadempiente, rappresentato dalla perdita del lavoratore senza preavviso e dalla relativa indennità sostitutiva, e rafforza per questa via l'effettività dell'obbligo contributivo, disincentivando pratiche elusive che, se tollerate, finirebbero per scaricare sulla fiscalità generale e sul sistema pensionistico pubblico i costi di comportamenti datoriali scorretti. In questa prospettiva riesce difficile comprendere la scelta processuale dell'Istituto, che ha impegnato un giudizio di legittimità, a fronte di una prestazione di poco superiore a settemila euro, per sostenere che il mancato versamento della contribuzione non arreca al lavoratore un pregiudizio apprezzabile: una tesi che, se accolta, avrebbe indebolito proprio la posizione

istituzionale dell’ente nella materia che gli compete presidiare.

Resta impregiudicata la questione che l’ordinanza non affronta, perché il caso non la poneva: quella dell’omissione contributiva cessata prima delle dimissioni. Ove il datore di lavoro abbia regolarizzato la propria posizione, l’inadempimento non è più “in essere al momento del recesso” e il criterio adottato dalla pronuncia in commento non è più utilizzabile, con conseguente riemersione del problema dell’immediatezza nella sua accezione tradizionale e con l’ulteriore incognita del momento in cui il lavoratore abbia avuto conoscenza dell’omissione poi sanata. La soluzione non appare scontata: il versamento tardivo ripara la posizione previdenziale, ma non necessariamente il rapporto fiduciario, che è precisamente il piano di cui l’ordinanza n. 5445 afferma l’autonomia.

* *Commercialista in Napoli*

** *Commercialista in Parma*